

ACCORDO

tra

REGIONE TOSCANA

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

**per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione
Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61**

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies della Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010;

VISTI gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ";

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale siglato il 20 febbraio 2014, n. 21

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 maggio 2018 di recepimento dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 marzo 2018, repertorio atti n. 64/CSR, riguardante i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427, di recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Re. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la certificazione finale ed intermedia e il

riconoscimento dei crediti formativi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO l’Accordo, Repertorio Atti n. 19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019, fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell’Accordo del 1 agosto 2019 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTA l’Intesa in Conferenza Stato - Regioni del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dell’Allegato 4 al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 92 del 2018, concernente la tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’IP, resa necessaria dall’adozione, con l’Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2019, del nuovo Repertorio nazionale delle figure di IeFP;

Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni, Repertorio Atti n. 156 del 10 settembre 2020, che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2021 che recepisce le Linee guida di cui al decreto legislativo n. 13/2013, consentendo l’attivazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

Visto il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2021 n. 11 relativo al recepimento dell’Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, rep. Atti 156 per la rimodulazione dell’Accordo on Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. Atti 100/CRS del 10 maggio 2018 recepito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione del punto 7 dell’accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. 155/CSR del 1° agosto 2019 riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento

per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 2024 n. 118 di adozione delle linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

RICHIAMATE

le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Toscana, e in particolare:

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e in particolare l'art. 13 bis, comma 1, lettera a);

- il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 7 agosto 2017, che approva il disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" così come modificata con DGR n. 483 del 04/05/2021;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 31/05/2021 che approva l'Accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61;

- la Deliberazione di giunta Regionale n. 1605 del 23 dicembre 2024 che approva le "Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti Professionali ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Annualità 2025-2026";

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il "Piano regionale dell'Offerta Formativa anno scolastico 2026-2027";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo intende:

- definire le modalità organizzative dei percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche di IP secondo il modello di sussidiarietà definito dal D. Lgs. 61/2017;

- favorire il raccordo tra il sistema di Istruzione Professionale (IP) e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- assicurare alle studentesse e agli studenti la possibilità di passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e viceversa.
- definire, nel rispetto degli standard formativi regionali, i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dalle studentesse e dagli studenti dei percorsi di IP attraverso idonei interventi integrativi nell'ambito del Piano Formativo Individuale (PFI);
- definire le modalità di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti che hanno acquisito i crediti formativi di cui al punto precedente;
- innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per le studentesse e gli studenti, in riferimento agli obiettivi europei, garantendo qualità e salvaguardando la specificità dei percorsi Iefp.

2. L'offerta sussidiaria degli IP è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto delle studentesse e degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia nel sistema di istruzione e formazione professionale.

3. Nell'ambito dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP le istituzioni scolastiche di IP rilasciano la qualifica triennale e il diploma professionale quadriennale di cui all'art. 18 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 inclusi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previste all'art. 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

4. Al termine del terzo anno di IeFP gli studenti iscritti al percorso triennale conseguono i titoli di qualifica professionale di cui al Repertorio nazionale delle figure di riferimento come modificato e integrato con l'Accordo del 1 agosto 2019.

5. Il conseguimento della qualifica triennale in esito ai percorsi di IeFP in regime sussidiarietà è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

6. Al termine del percorso di quarto anno di IeFP gli studenti iscritti al percorso annuale conseguono i titoli di diploma professionale di cui al Repertorio nazionale delle figure di riferimento come modificato e integrato con l'Accordo del 1 agosto 2019.

Art. 2

Caratteristiche dell'offerta formativa

1. La programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP degli IP, così come la programmazione dell'offerta di IeFP degli organismi formativi accreditati, dovrà:

- essere effettuata in un'ottica di complementarietà, di integrazione e di non sovrapposizione con l'offerta formativa di IeFP già presente sul territorio,
- essere formulata in coerenza con il contesto socio-economico in cui essa si colloca e con i fabbisogni professionali collegati alla vocazioni produttive dei territori, al fine di garantire una maggiore spendibilità del titolo,
- prevedere modalità di intervento atte a favorire e qualificare, oltre che la dimensione educativa, anche la dimensione di apprendimento in contesti organizzativi e lavorativi, in un'ottica di accompagnamento delle studentesse e degli studenti nella transizione verso il mondo del lavoro e in conformità con le finalità e le modalità applicative del sistema duale.

Art. 3

Istituti Professionali destinatari dell'Accordo

1. Il presente Accordo si applica a tutti gli Istituti Professionali della Regione Toscana presenti nel Piano Territoriale IeFP approvato annualmente con Delibera di Giunta Regionale.
2. Il presente Accordo si applica ai percorsi di IP e di IeFP avviati nelle classi prime e nelle classi quarte a partire dall'anno scolastico e formativo 2026/2027.
3. Per le classi seconde e terze dell'anno 2026/2027 e per le classi terze dell'anno 2027/2028 continua a produrre i suoi effetti l'accordo approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 603 del del 31 maggio 2021.

Art. 4

Determinazione degli organici

1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli IP per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo è consentito nei limiti previsti dal DM 61/2017, compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'art. 1, commi da 63 a 69, della Legge n. 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all'art. 19, comma 7, del D.L. n. 98/2011.
2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli IP avviene nel rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale per i percorsi ordinari degli IP e ad invarianza di spesa. In nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria.
3. Le classi iniziali di IeFP delle istituzioni scolastiche di IP si costituiscono con riferimento ai criteri del DPR 20 marzo 2009, n. 81.
4. L'organico assegnato alle istituzioni scolastiche di IP per le classi di IeFP non è separato. L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'istituzione scolastica.
5. Le classi di IeFP hanno una composizione qualitativa dell'organico del personale docente coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definiti dalla programmazione di Istituto. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di IeFP offerti dalle istituzioni scolastiche di IP, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 5

Realizzazione dell'offerta sussidiaria da parte degli Istituti Professionali e raccordo tra i sistemi di IP e di IeFP

1. Nell'ambito della programmazione regionale del sistema di IeFP le istituzioni scolastiche di IP possono attivare percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale di IeFP in via sussidiaria e in coerenza con i propri indirizzi quinquennali come da tabella di correlazione Allegato A all'Intesa in Conferenza Stato - Regioni del 10 settembre 2020.
2. Gli IP realizzano tali percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indicazioni procedurali definite dalla Regione Toscana e tenuto conto di quanto approvato annualmente con Deliberazione della Giunta Regionale nel Piano Territoriale IeFP:
 - sulla base degli standard formativi regionali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del d. lgs. n. 226/2005 e dei criteri generali definiti con il DM 17 maggio 2018;
 - con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto

dell'iscrizione, un percorso di IeFP per il conseguimento di una qualifica (percorsi di durata triennale) o di un diploma professionale (percorsi di IV anno), ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 61/2017;

- previo accreditamento regionale, come indicato al successivo art. 9.

3. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle istituzioni scolastiche di IP non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 6

Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa

1. I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP e viceversa si attuano secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi ai sensi del DM 22 maggio 2018, come rimodulato dal dell'Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 10 settembre 2020.

2. Il procedimento relativo al passaggio è gestito dalle istituzioni interessate nell'ambito della loro autonomia in modo condiviso e nel rispetto delle operazioni indicate all'art. 4 del DM 22 maggio 2018.

3. Devono essere previste specifiche e funzionali modalità di progettazione e realizzazione delle attività di inserimento, integrative e di accompagnamento della studentessa e dello studente nel nuovo percorso, per favorirne il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di apprendimento.

4. Si promuovono forme di confronto e lavoro congiunto tra Istituzioni scolastiche e Istituzioni formative, per l'individuazione e la formalizzazione delle equivalenze tra le competenze tecnico professionali degli indirizzi di istruzione professionale e le figure nazionali e i relativi indirizzi di IeFP.

5. I passaggi dai percorsi di IeFP ai percorsi di IP nel primo biennio possono essere richiesti dalla studentessa e dallo studente:

- entro il 31 gennaio nel corso dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro il successivo mese di febbraio,
- entro il 30 giugno al termine dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro l'inizio dell'anno scolastico formativo successivo.

6. I passaggi dai percorsi di IP ai percorsi di IeFP nel primo biennio possono essere richiesti dalla studentessa e dallo studente:

- entro il 15 febbraio nel corso dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro il 15 del successivo mese di marzo;
- al termine dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico formativo successivo.

7. I passaggi dai percorsi di IeFP ai percorsi di IP e viceversa nel terzo anno possono essere richiesti dalla studentessa e dallo studente entro il 30 novembre e l'operazione di passaggio si conclude entro il successivo mese di dicembre.

8. Nel caso di passaggio della studentessa e dello studente in possesso della qualifica di operatore del benessere, del diploma professionale di tecnico dei trattamenti estetici o del diploma professionale di tecnico dell'acconciatura, le istituzioni formative di provenienza, in accordo con le istituzioni scolastiche di destinazione, progettano e realizzano, a partire dal terzo anno del percorso di IeFP, interventi integrativi finalizzati all'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze utili ai fini dei passaggi ai percorsi di IP.

Art. 7

Passaggi tra i percorsi di IeFP

1. I passaggi tra i percorsi di IeFP si attuano secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi ai sensi del DM 22 maggio 2018, come rimodulato dall'Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 10 settembre 2020.
2. I passaggi tra i percorsi di IeFP nel primo biennio possono essere richiesti dalla studentessa e dallo studente:
 - entro il 15 febbraio nel corso dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro il 15 del successivo mese di marzo;
 - al termine dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico formativo successivo.
3. I passaggi tra i percorsi di IeFP nel terzo anno possono essere richiesti dalla studentessa e dallo studente entro il 30 novembre e l'operazione di passaggio si conclude entro il successivo mese di dicembre.

Art. 8

Interventi integrativi e modalità di accesso all'esame di qualifica o diploma di IeFP per le/gli iscritte/i ai percorsi di IP

1. Gli IP che realizzano percorsi quinquennali possono preparare gli studenti che ne facciano richiesta per sostenere l'esame di qualifica triennale o di diploma quadriennale di IeFP attraverso adattamenti del percorso didattico dei primi tre anni o attraverso moduli integrativi nel quarto o quinto anno funzionali alla maturazione di tutti i crediti necessari per l'accesso all'esame.
2. Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di IP, utilizzando le quote orarie di cui all'art. 3 comma 2 del DM 17 maggio 2018, nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli standard formativi regionali.
3. Alle medesime condizioni gli IP, laddove il numero di domande di iscrizione a un percorso di IeFP sia insufficiente ad assicurare la costituzione di un gruppo classe di IeFP, per rispondere alla domanda formativa dell'utenza, possono predisporre, anche in collaborazione con gli organismi formativi che erogano percorsi di IeFP, Progetti Formativi Individuali (PFI) per tali studenti che saranno inseriti in un percorso scolastico quinquennale, al fine di garantire loro l'acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze riconoscibili in termini di crediti formativi per l'ammissione all'esame di qualifica o di diploma professionale.
4. Gli interventi integrativi possono essere rivolti a singoli studenti, a sottogruppi della classe o all'intera classe.
5. A partire dal terzo anno le studentesse e gli studenti possono fare domanda di accesso, come candidati esterni, a un esame per l'acquisizione della qualifica in esito ad un percorso di IeFP già autorizzato dalla Regione e realizzato da un IP o da un organismo formativo accreditati. A tal fine, l'IP di provenienza rilascia alle studentesse e agli studenti interessati la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l'accesso all'esame.
6. A partire dal quarto anno le studentesse e gli studenti possono fare domanda di accesso, come candidati esterni, a un esame per l'acquisizione del diploma professionale in esito ad un percorso di IeFP già autorizzato dalla Regione e realizzato da un IP o da un organismo formativo accreditati. A tal fine, l'IP di provenienza rilascia alle studentesse e agli studenti interessati la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l'accesso all'esame. Il possesso della qualifica professionale correlata costituisce prerequisito per l'accesso all'esame per il conseguimento del diploma professionale.
7. L'esame può essere svolto presso lo stesso IP che ha realizzato gli interventi integrativi se

l'Istituto è in possesso dell'accREDITamento di cui al successivo art. 9.

8. Le studentesse e gli studenti potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito a tali interventi integrativi anche in caso di passaggio a un percorso di IeFP per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale secondo le fasi e le modalità di cui al precedente art. 6.

9. Gli interventi integrativi devono prevedere un periodo di alternanza scuola-lavoro di almeno 250 ore. Le attività di alternanza scuola-lavoro possono essere realizzate anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come ad esempio nei mesi estivi tra il termine del secondo e l'inizio del terzo anno.

Art. 9

AccREDITamento degli Istituti Professionali

1. Gli Istituti Professionali che intendono realizzare percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale devono essere accREDITati dalla Regione Toscana secondo le modalità individuate specificatamente per i percorsi di IeFP.

2. La Regione Toscana definisce con specifico atto il regime di accREDITamento necessario per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi di IeFP da parte degli IP.

Art. 10

Esami finali e certificazione

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale (per i percorsi di durata triennale) e di diploma professionale (per i percorsi di IV anno), si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Toscana, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17 -con particolare riferimento al comma 2- e all'art. 20 Capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province in data 20/02/2014.

2. Le modalità di svolgimento degli esami finali di cui al comma 1 si applicano anche ai percorsi di IeFP realizzati dagli IP senza il finanziamento regionale.

Art. 11

Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi di IeFP erogati dalle istituzioni scolastiche di IP saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Toscana, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI e dell'INAPP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata di legislatura, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso.

2. A un eventuale rinnovo si provvederà con apposito atto di comune accordo tra le parti.

Art. 13
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale del 16 dicembre 2010 per quanto ancora applicabile, del Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, del DM 17 maggio 2018 in attuazione dell'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 61/2017 e del DM 22 maggio 2018 in attuazione dell'art. 8 comma 2 del citato D. Lgs. 61/2017 come rimodulato dall'Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 10 settembre 2020.

3. Il presente Accordo può essere oggetto, di comune accordo tra le parti, di successive integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per adeguamento a nuove disposizioni normative.

Tempistiche dei passaggi

Tipologia di passaggio	Nel primo biennio		Nel terzo anno	
	Richiesta	Conclusione del procedimento	Richiesta	Conclusione del procedimento
Da IeFP a IP	Nel corso dell'anno: entro il 31 gennaio	Entro il successivo mese di febbraio	Entro il 30 novembre	Entro il successivo mese di dicembre
	Entro il 30 giugno	Entro l'inizio del successivo anno scolastico e formativo		
Da IP a IeFP	Nel corso dell'anno: entro il 15 febbraio	Entro il 15 del successivo mese di marzo	Entro il 30 novembre	Entro il successivo mese di dicembre
	Entro il termine dell'anno scolastico e formativo	Entro l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico e formativo		
Da IeFP a IeFP	Nel corso dell'anno: entro il 15 febbraio	Entro il 15 del successivo mese di marzo	Entro il 30 novembre	Entro il successivo mese di dicembre
	Entro il termine dell'anno scolastico e formativo	Entro l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico e formativo		

Letto, confermato e sottoscritto.
Firenze, addì

Per la Regione Toscana

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana

Il Direttore Generale
Luciano Tagliaferri